

STATUTO
"WELL FARE PORDENONE - Fondazione per il Microcredito e l'Innovazione Sociale"
di Pordenone
PREAMBOLO

Il progetto di Fondazione per il microcredito e l'auto sviluppo locale nasce da un lungo dialogo e consuetudine di collaborazione tra le principali istituzioni pubbliche, le forze sociali, le imprese, le categorie economiche e il terzo settore.

La sua finalità è quella di realizzare nel territorio iniziative concrete di sostegno e promozione alle persone, anche fra loro associate, alle famiglie e alle piccole imprese attraverso una pluralità di strumenti di aiuto e accompagnamento, riconoscendo le capacità e potenzialità delle persone, dei circuiti solidali locali e delle sinergie di sostegno tra diversi soggetti del territorio, lontano da ogni logica di tipo meramente assistenziale.

E' ambizione della Fondazione impegnarsi a organizzare risposte efficaci alla "vulnerabilità" di strati crescenti di popolazione indotta dalla trasformazioni economiche e sociali in atto che tanto hanno investito il territorio della provincia di Pordenone nell'ultimo decennio generando disoccupazione, precarietà economica e la crisi di tante imprese.

La Fondazione individua nella ri-attivazione di circuiti virtuosi di utilizzo del risparmio una fondamentale chiave di successo. L'organizzazione efficace di un sistema di microcredito familiare e all'impresa, così come alle singole persone, anche tra loro associate, lo sviluppo di iniziative di finanza sociale e solidale, la partecipazione popolare a iniziative economiche di evidente impatto sociale e locale, sono i settori specifici di attività della Fondazione.

L'ampia compagine di partecipazione e il dialogo sempre aperto con la società civile e gli attori economici del territorio sono e saranno la migliore garanzia di affidabilità, solidità e trasparenza di azione della Fondazione. In particolare la Fondazione occupa uno spazio di intervento originale e non sovrapposto ma sinergico e complementare a quello che gli stessi soggetti fondatori e promotori.

La Fondazione vuole essere un "bene comune", esempio concreto di coesione sociale, luogo di pensiero e di progettazione, motore di iniziative concrete per la prosperità e lo sviluppo della comunità locale.

Articolo 1
Costituzione-sede-delegazioni

È costituita una Fondazione denominata

"WELL FARE PORDENONE - Fondazione per il Microcredito e l'Innovazione Sociale"

con sede in Pordenone.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 2
Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà promuovendo forme partecipate di collaborazione tra soggetti pubblici e privati per affrontare il rischio di impoverimento relazionale ed economico:

- creando le condizioni e le opportunità affinché le persone siano coinvolte e responsabili nella ricerca di soluzioni per il lavoro e l'inclusione sociale;

- aggregando, valorizzando e rigenerando le risorse della comunità orientandole verso l'innovazione sociale e nuovi percorsi di sviluppo.

Sono scopi strategici della Fondazione:

- affrontare la vulnerabilità economica di singoli e famiglie;
- accompagnare la nuova imprenditorialità, con particolare riferimento alla piccola e media impresa e all'impresa sociale;
- promuovere lo sviluppo della vocazione territoriale e di nuovo welfare;
- favorire la creazione di nuovi luoghi di socializzazione e di relazione;
- accompagnare lo sviluppo del lavoro singolo e associato.

Articolo 3

Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione affronta la vulnerabilità economica di singoli e famiglie individuando, elaborando, sostenendo e realizzando, sia direttamente che indirettamente, percorsi ed iniziative di microcredito per lo sviluppo di nuove imprenditorialità, anche familiari, e del lavoro singolo e associato.

La Fondazione promuove lo sviluppo della vocazione territoriale e di nuovo welfare individuando, elaborando, sostenendo e realizzando, sia direttamente che indirettamente, progetti ed iniziative di sviluppo locale equo e sostenibile e di forme innovative di diffusione del benessere.

La Fondazione favorisce la creazione di nuovi luoghi di socializzazione e di relazione individuando, elaborando, sostenendo e realizzando, sia direttamente che indirettamente, occasioni ed esperienze di incontro inter-generazionale, di volontariato solidaristico e di attività per/con la comunità locale di appartenenza.

A tale fine la Fondazione promuove, conduce e gestisce, direttamente o indirettamente, centri di studio, analisi e ricerca statistica, e socio-economica, al fine tra l'altro di verificare i risultati ottenuti, nonché l'impatto delle azioni attivate sul tessuto socio-economico provinciale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- e) gestire direttamente o indirettamente spazi/strutture funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
- f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- g) istituire premi e borse di studio;
- h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli

audiovisivi in genere;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, Fondatori e Partecipanti o da soggetti terzi;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con opportuna delibera, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici..

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti o da soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Il Comitato dei Garanti della Fondazione può istituire Fondi speciali di rotazione e/o garanzia, vincolati e destinati al microcredito, alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento od autofinanziamento della Fondazione. Detti Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio della Fondazione.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Comitato dei Garanti approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Gestione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo è approvato entro il 30 (trenta) giugno.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 9

Fondatori Promotori e Fondatori

Sono Fondatori Promotori

- 1) Provincia Pordenone
- 2) Comune di Pordenone, ente gestore dei servizi assistenziali e socio assistenziali;
- 3) Comune di Maniago, ente gestore dei servizi assistenziali e socio assistenziali;
- 4) Comune di San Vito Al Tagliamento, ente gestore dei servizi assistenziali e socio assistenziali;
- 5) Comune di Azzano Decimo, ente gestore dei servizi assistenziali e socio assistenziali;
- 6) Comune di Sacile, ente gestore dei servizi assistenziali e socio assistenziali;
- 7) Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pordenone;
- 8) Azienda per l'assistenza Sanitaria N. 5 "Friuli Occidentale";
- 9) Unione Industriali della Provincia di Pordenone;
- 10) Confartigianato – Unione degli Artigiani e delle Piccole e Medie Imprese della Provincia di Pordenone;
- 11) Unione Provinciale delle Cooperative Friulane – Confcooperative di Pordenone;
- 12) Legacoop FVG – Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia;
- 13) Cisl Pordenone – Unione Sindacale Territoriale di Pordenone;
- 14) Camera del Lavoro Territoriale di Pordenone (CGIL);
- 15) Fondazione Buon Samaritano - Diocesi Concordia Pordenone;
- 16) Associazione Missionduepuntozero;
- 17) Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale Onlus;
- 18) Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo;
- 19) Roncadin S.P.A.;
- 20) IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia Srl Impresa Sociale.

Nel caso in cui alcuno dei Fondatori Promotori deliberi di procedere a fusioni, scissioni o trasformazioni, ovvero comunque di estinguersi, ovvero comunque venga soppresso o trasformato per legge, dovrà indicare il soggetto che eserciterà le prerogative a esso spettanti previste dal presente statuto.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione inappellabile del Comitato dei Garanti, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, determinati dal Comitato dei Garanti medesimo.

L'eventuale mancata esecuzione delle obbligazioni assunte comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti amministrativi derivanti dalla qualifica di Fondatore, previsti dal presente Statuto, per tutto il periodo in cui detta mancata esecuzione persista.

Articolo 10

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, nominati tali dal Consiglio di Gestione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole o associate, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Gestione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali e servizi.

I Partecipanti possono destinare il contributo a specifici progetti della Fondazione.

Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

L'eventuale mancata esecuzione delle obbligazioni assunte comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti amministrativi derivanti dalla qualifica di Partecipante, previsti dal presente Statuto, per tutto il periodo in cui detta mancata esecuzione persista.

Articolo 11

Fondatori e Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori e Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 12

Esclusione e recesso

L'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti è ammessa per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

L'esclusione dei Fondatori è decisa dal Comitato dei Garanti; l'esclusione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Gestione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 13

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Comitato dei Garanti;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;

- il Direttore Generale;
- il Comitato di Ricerca e Analisi, ove istituito;
- il Revisore Legale dei Conti.

Fermo restando l'assenza di scopi lucrativi, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché ad eventuali dirigenti, saranno improntati ai principi di proporzionalità e trasparenza, nei limiti dei trattamenti economici previsti per il comparto del Terzo Settore.

Articolo 14

Comitato dei Garanti

Composizione e competenze

Il Comitato dei Garanti è composto da minimo di 3 (tre) ad un massimo di 24 (ventiquattro) membri.

La composizione sarà la seguente:

- a) un membro in rappresentanza di ciascun Fondatore Promotore;
- b) fino a tre membri nominati dai Fondatori con deliberazione comune adottata a maggioranza;
- c) un membro scelto tra Partecipanti, ove nominati, dai membri come sopra designati.

I membri del Comitato dei Garanti restano in carica cinque esercizi e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Comitato dei Garanti che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di membro del Comitato, i membri restanti devono provvedere nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i membro/i che resterà in carica sino alla scadenza del Comitato dei Garanti. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a 3, il Comitato si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Comitato dei Garanti è luogo istituzionale di confronto e analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative e valutazioni, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione, e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle finalità della stessa.

Il Comitato dei Garanti approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione, verifica i risultati complessivi della gestione della medesima e, in particolare, provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina;
- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione;
- nominare, al proprio interno, il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- nominare i membri del Consiglio di Gestione;
- nominare il Revisore Legale dei Conti;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Articolo 15

Comitato dei Garanti

Convocazione e quorum

Il Comitato dei Garanti è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta dei due terzi dei suoi membri; in quest'ultimo caso e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Revisore Legale dei Conti.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata a non meno di *ventiquattr'ore di distanza da questa*.

Il Comitato si riunisce validamente, tanto in prima quanto in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri rappresentanti i Fondatori Promotori.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Ente e la definizione delle linee generali dell'attività della Fondazione sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei membri del Comitato purché vi sia il voto favorevole di 4/5 (quattro quinti) dei membri rappresentanti i Fondatori Promotori.

Nel caso in cui per tre votazioni consecutive non si raggiunga il quorum di cui sopra, dalla successiva quarta votazione la deliberazione medesima sarà validamente adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri rappresentanti i Fondatori Promotori.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Comitato dei Garanti si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 16

Consiglio di Gestione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Gestione, composto da un minimo di cinque membri, compreso il Presidente della Fondazione, nominati dal Comitato dei Garanti.

I membri del Consiglio di Gestione restano in carica per cinque esercizi e possono essere confermati. La veste di membro del Comitato dei Garanti è compatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio deliberati dal Comitato dei Garanti. In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Comitato dei Garanti;
- predisporre un piano di interventi e servizi, di cui all'art. 3 del presente statuto;
- predisporre le proposte del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo da sottoporre al Comitato dei Garanti per l'approvazione;
- approvare il regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- nominare il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 18;
- approvare l'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività e al piano di

posizionamento della Fondazione;

- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- nominare i membri del Comitato di Ricerca e Analisi, ove necessario;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare, con propria deliberazione adottata ai sensi di legge e regolarmente depositata, parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 17

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Comitato dei Garanti al proprio interno. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti di legge, statuto o deliberazioni degli organi della Fondazione, dal Vice Presidente.

Art. 18

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Gestione, resta in carica cinque esercizi e può essere confermato.

Il Direttore Generale relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Comitato dei Garanti e del Consiglio di Gestione, nonché agli atti del Presidente.

Articolo 19

Comitato di ricerca e analisi

Il Consiglio di Gestione, ove opportuno, può nominare, e ne stabilisce anche le modalità di funzionamento, un Comitato di Ricerca e Analisi composto da un minimo di tre ad un massimo variabile di membri scelti tra persone di riconosciuto prestigio e professionalità nell'ambito delle finalità perseguite dalla Fondazione..

Il Comitato di Ricerca e Analisi verifica e monitora l'attività della Fondazione sulla base degli indirizzi e delle indicazioni approvate Comitato dei Garanti e dal Consiglio di Gestione, potendo condurre analisi, ricerche e studi, nonché attività di formazione, in ordine agli aspetti più rilevanti dell'attività della Fondazione.

Il Comitato di Ricerca e Analisi nomina nel proprio ambito un Presidente ed un Vice Presidente. Dette cariche non possono essere assunte da soggetti che siano componenti di altri organi della Fondazione.

Il Comitato di Ricerca e Analisi è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente con avviso contenente l'Ordine del Giorno spedito almeno dieci giorni prima delle riunioni. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente della riunione provvede di volta in volta a nominare un Segretario per la verbalizzazione delle sedute.

Art. 20

Revisore Legale dei Conti

Il Revisore Legale dei Conti, nominato dal Comitato dei Garanti, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Revisore Legale dei Conti.

Il Revisore Legale dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato dei Garanti e del Consiglio di Gestione, ove istituito.

Il Revisore Legale dei Conti resta in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati per una sola volta.

Articolo 21

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Comitato dei Garanti, che nomina altresì il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

I beni conferiti alla Fondazione in sede di atto costitutivo dal Fondatore Promotore Provincia di Pordenone verranno devoluti ai Fondatori Promotori Comune di Pordenone, Comune di Maniago, Comune di San Vito Al Tagliamento, Comune di Azzano Decimo, Comune di Sacile, enti gestore dei servizi assistenziale e socio assistenziale, in proporzione al numero degli abitanti dei detti comuni al momento della delibera di scioglimento.

Articolo 22

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 23

Norma Transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente Statuto, e nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

VISTO: IL PRESIDENTE